



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 56 del 23/10/2012

Oggetto: **Istituzione Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 - Determinazioni**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventitré** del mese di **ottobre**, alle ore **21,30** nella Sala delle Adunanze consiliari della sede comunale, il Consiglio comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione, a seguito dell'aggiornamento disposto con delibera consiliare n. 55 del 22/10/2012 .

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	X	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere		X
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	X	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	X	
11	ing.	Domenico MASTRONARDI	Consigliere		X
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	X	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere	X	
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	X	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	X	
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	X	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	X	
				15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco G., Valerio C., Campanella A., Pace M., Romanazzi G..

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario generale, dott. Francesco Intini

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nel verbale di adunanza;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio I – Segreteria Generale, Risorse Umane, come di seguito riportata:

Premesso:

- che la Città Metropolitana è un ente previsto per la prima volta dalla L. 142/1990 sui termini di istituzione della quale ha poi inciso la L. 436/93;
- che il D.Lgs. 267/2000 ha dato nuova linfa all'istituto che ha avuto, con la riforma del titolo V della Costituzione, il riconoscimento costituzionale all'art. 114 Cost.;
- che la L. 42/2009 ha affidato al Governo la delega ad adottare entro trentasei mesi la normativa per l'istituzione della Città Metropolitana;
- che il D.lgs 68/2011 ha disciplinato la dotazione finanziaria e la potestà impositiva delle Città Metropolitane;
- che la L. 135/12 (di conversione del D.L. 95/12) ha avviato il riassetto istituzionale in tale ambito, disciplinando il riordino delle province e l'istituzione delle Città Metropolitane (artt. 17 e 18 della richiamata normativa);
- che in data 24 settembre 2012 si è tenuta presso la sede della Provincia di Bari la Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel territorio della provincia di Bari;
- che a partire dal 01/01/2014 la Provincia di Bari viene soppressa e diventerà operativa la Città Metropolitana di Bari;
- che il territorio della Città Metropolitana di Bari coincide con quello della Provincia, salvo il potere dei Comuni di aderire ad una Provincia limitrofa, nell'ambito della stessa Regione Puglia, atteso il combinato disposto dell'art. 18 della Legge di riforma e 133 comma 1 della Costituzione;

Considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (in prosieguo d.l. n. 95/2012):

a) introduce una complessa disciplina sul riordino delle province e l'istituzione delle città metropolitane (artt. 17 e 18);

il progetto di istituire le città metropolitane consiste nei seguenti cinque punti fondamentali:

1. istituzione di dieci Città metropolitane, fra cui quella di Bari, con contestuale soppressione delle province dei relativi territori;
2. previsione dell'obbligatoria coincidenza del territorio della nuova Città metropolitana e quello della Provincia soppressa, salvo la possibilità del singolo Comune di aderire con atto del Consiglio comunale, ad altra provincia limitrofa ai sensi dell'art. 133 della Costituzione;
3. definizione di un nuovo assetto degli organi di governo metropolitano, con la previsione della loro elezione indiretta, di secondo grado, salvo la possibilità di prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Sindaco Metropolitano in caso di frazionamento del Comune capoluogo in più Comuni;
4. individuazione diretta delle funzioni metropolitane fondamentali, con possibilità dello Stato e della Regione di conferirne altre nelle materie di rispettiva competenza;
5. attribuzione allo Statuto della nuova Istituzione della possibilità di realizzare forme di decentramento amministrativo con il conferimento ai comuni, anche in maniera differenziata, di funzioni proprie della città metropolitana;

preso atto che:

- con la soppressione della Provincia di Bari, la istituzione della città metropolitana decorrerà dal 1 gennaio 2014;
- lo statuto provvisorio della suddetta Città metropolitana dovrà essere approvato, entro il 31 ottobre 2013, da parte della Conferenza metropolitana, organismo appositamente istituito dal d.l. n. 95/2012 è composto dai sindaci del territorio e dal Presidente della Provincia, con una deliberazione a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti e il voto favorevole del Sindaco e del Presidente della Provincia);
- in caso di mancata approvazione dello statuto comunale provvisorio entro il 31 ottobre 2013, il Sindaco metropolitano sarà di diritto il Sindaco della Città di Bari;
- allo statuto, anche provvisorio, sono rimesse importanti scelte, fra le quali, le modalità di individuazione del sindaco metropolitano e le regole di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane;

Rilevato che:

- per definizione giuridica corrente la Città Metropolitana deve comprendere di regola, ma non necessariamente, zone ad alta densità, costituite dal capoluogo e da altri comuni in continuità territoriale, da aree forti per economia e servizi e da aree deboli, dove risaltano relazioni economiche sociali e culturali fortemente integrate. Aree in cui è presente l'esigenza di fruizione comune dei servizi essenziali per la vita sociale e dove gli interessi da curare e sviluppare finiscono con il travalicare i singoli confini amministrativi comunali, tanto da configurare tale area come un unico complesso, strettamente integrato o organizzato gerarchicamente, non sempre gestibile con le strutture amministrative locali tradizionali;
- l'ordinamento giuridico all'art. 133, primo comma, della Costituzione, nel riconoscere il potere di iniziativa dei comuni di mutare le circoscrizioni provinciali previsto dall'art. 18 della legge 135/2012 che espressamente lo richiama, non esclude affatto che della Città Metropolitana possa farvi parte anche una sola porzione del territorio della sopprimendo provincia;

Visto l'art. 17, comma 3, del D.L. n. 95/2012, che individua nel Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) l'organo deputato a deliberare "un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle Province situate nel territorio della Regione", che deve tenere conto del parere e delle iniziative dei Comuni che insistono sui territori interessati, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione;

Considerato che questa impostazione assume particolare criticità in un territorio policentrico come quello della istituenda Città Metropolitana di Bari che vedrebbe riunire sotto un unico soggetto istituzionale, comunità territoriali di fatto notevolmente distanti tra loro (dalla provincia di Foggia, fino al territorio della Valle d'Itria), non omogenee per conformazione geografica in quanto comprendenti territori ricompresi nelle zone marine e rivierasche, fino ai territori più interni e murgiani e diverse per tradizioni, identità culturali e socio-economiche che, di fatto, potrebbero portare a marginalizzazioni di alcune comunità territoriali in favore di altre;

Rilevato, altresì, che l'istituto della Città Metropolitana è senz'altro aderente a realtà inerenti città, che contano milioni di abitanti, in cui la cintura urbana è un tutt'uno con quella di molti altri Comuni più piccoli che sono uniti alla città capoluogo, anche da una continuità territoriale che si estende praticamente senza interruzioni, per cui i rispettivi confini tra il Capoluogo ed i Comuni limitrofi sono inglobati nello stesso perimetro urbanizzato;

Osservato che l'ESPON (rete degli osservatori territoriali Europei), in un suo recente studio riguardante le maggiori conurbazioni policentriche del territorio dell'UE, denominato MEGA (Metropolitan European Growth Areas) individua 5 livelli di importanza di Area Metropolitana, per le quali complessivamente individua 76 città, tra le quali non risulta neanche all'ultimo livello Bari;

Preso atto che risulta ulteriormente singolare, che il D.L. 135/2012 rammenti ai comuni la loro facoltà di deliberare per il trasferimento a provincia limitrofa (della stessa regione e con continuità territoriale) come unica alternativa alla città metropolitana, producendo di fatto anche disparità di diritti tra comuni a confine con altre province e comuni che non confinano con altre province;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Bari adottata il 2 ottobre 2012 e trasmessa a questo Comune con nota del 3 ottobre 2012, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 8 ottobre 2012 al n. 17601, con la quale si richiede al Governo centrale di riconoscere la necessità e utilità della Provincia di Bari e di non sopprimere la restante parte della Provincia stessa, nell'ipotesi del mantenimento di una Città Metropolitana circoscritta a Bari e ai Comuni ad essa strettamente legati per contiguità territoriale, unicità socio-economica e tradizione culturale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 23/10/2012 dal Responsabile del I Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, come di seguito riportata:

- Presenti	15
- Voti favorevoli	15

Visto l'esito della votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, per l'immediata esecutività dell'atto, che ha prodotto il seguente risultato:

- Presenti	15
- Voti favorevoli	15

DELIBERA

Per le ragioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate;

1. **di ritenere, allo stato, inopportuna** l'adesione del Comune di Castellana Grotte alla Città Metropolitana di Bari, così come richiesto dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini";
2. **di impegnare** il Sindaco e la Giunta Comunale di promuovere un tavolo istituzionale, che coinvolga tutti i livelli istituzionali, al fine di richiedere al Governo centrale di rivalutare il riordino delle province e l'elenco delle Città Metropolitane istituite, con decorrenza 1 gennaio 2014;
3. **di condividere** quanto deliberato dal Consiglio Provinciale di Bari;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia di Bari, al Sindaco del Comuni di Bari e ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi l'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere

favorevole alla adozione del provvedimento da parte del Consiglio che non comporta spesa o diminuzione di entrata.

Castellana Grotte 23.10.2012

Il Responsabile del I Servizio

f.to Rag. Renato Contento

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco Intini

Registro albo n: 1399

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 25/10/2012 al 09/11/2012.

Castellana Grotte, 25 Ottobre 2012

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23/10/2012** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 25 Ottobre 2012

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Donata Notarangelo